

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DIVIDRACCO(TO) E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZIONE DI IVREA – DELEGAZIONE DI CALUSO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI.

Il Sig. BERNINI Antonio, nato a Grosseto il 27 marzo 1962, C.F. BRNNTN62C27E202C, residente in Vidracco (TO), Via Saler 5/1 che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune di VIDRACCO (TO) che rappresenta in qualità di Sindaco

E

Il Sig. SARDINO Luciano Antonio, nato a Ivrea (TO) il 10 marzo 1959, C.F. SRDLNN59C10E379S, residente in Ivrea (TO), Via dell'About n.8 che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse della Sezione di Ivrea – Delegazione di Caluso della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che rappresenta in qualità di Presidente e legale rappresentante

VISTO

- 1) che la Legge n.281 del 14-08-1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" ha tracciato le principali direttive sul tema;
- 2) che la Legge Regionale n.34 del 26-07-1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione" ha ribadito l'obbligo, peraltro preesistente dal 1954, che i Comuni, singoli od in associazione, dispongano di un servizio per la cattura e la custodia dei cani randagi;
- 3) che con D.P.G.R. n.4359 del 11-11-1993 e' stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. 34/93;
- 4) che la Legge n.18 del 19-07-2004 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della L.R.20/92 (Istituzione dell'anagrafe canina)" ha introdotto la nuova anagrafe canina informatizzata basata sull'introduzione del microchip, in sostituzione del tatuaggio;

CONSIDERATO

che il Comune non dispone di strutture idonee a garantire tale servizio e che, pertanto, occorre affidare l'incarico a terzi che dispongano delle strutture succitate.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1

OGGETTO

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Ivrea – Delegazione di Caluso, concede in utilizzo a titolo oneroso al Comune di VIDRACCO(TO) l'uso del proprio canile sanitario (con una capacita' di 10 (dieci) capi in conformita' alla normativa vigente) e dell'annesso Rifugio (regolarmente autorizzati dalla Regione Piemonte) individuati in Regione San Defendente snc a Caluso (TO) e costituiti da fabbricato contenente ambulatorio, magazzino, servizi igienici, locale preparazione cibi e dalle parti adibite ad ospitare gli animali catturati durante e dopo il periodo di osservazione sanitaria, a condizione che l'Ente locale sottoscrittore garantisca una corretta gestione dell'anagrafe canina in ossequio ai disposti del Servizio Veterinario dell'ASL TO4. Per corretta gestione, vista l'introduzione del microchip come unico metodo di identificazione (a totale gestione ASL), si intende la realizzazione di appropriate iniziative di vigilanza e di informazione in merito alla identificazione dei cani dei residenti.

ART.2

DURATA

La concessione dell'uso del canile sanitario e dell'annesso rifugio avra' la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1 gennaio 2021.

ART.3

GESTIONE OPERATIVA DEL CANILE E SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO

I servizi saranno svolti dalla Sezione di Ivrea della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (da qui in avanti denominata Gestore del Servizio) che vi provvedera' direttamente.

ART.4

CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL CANILE

Il Gestore del Servizio si impegna a fornire al Comune Convenzionato che ne faccia richiesta qualsiasi delucidazione a garanzia della massima trasparenza e provvedera' a redigere annualmente, sempre a richiesta dell'interessato, un resoconto sulle attivita' svolte.

ART.5

CATTURA DEI CANI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA

Il Gestore del Servizio, previo preavviso da parte dell'Autorita' Comunale o, se necessario, del Servizio Veterinario dell'ASL o della Forza Pubblica (CC, PS, CFS, GDF), della presenza di cani vaganti senza dimora, provvedera', fatte salve eventuali emergenze, entro 3 ore dalla segnalazione e comunque non oltre le 12 ore nei casi che non rivestano carattere di urgenza, alla loro cattura con metodi appropriati ed al successivo trasporto al canile sanitario convenzionato, ove il Servizio Veterinario dell'ASL TO4 provvedera' all'osservazione sanitaria per un periodo di dieci giorni, all'identificazione con microchip per i cani sprovvisti ed agli interventi di profilassi veterinaria.

La cattura dei cani vaganti o randagi, sara' effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, con reperibilita' di 12 ore giornaliere festivi compresi (dalle ore 8 alle ore 20). Sara' comunque garantita la reperibilita' al di fuori del suddetto orario tramite cellulare che sara' a disposizione dell'Autorita' Comunale, del Servizio Veterinario e della Forza Pubblica. Il Gestore del Servizio provvedera', dopo la verifica da parte del Servizio Veterinario della presenza del tatuaggio o del microchip, all'avviso dell'eventuale proprietario. Si specifica, a fronte delle nuove normative in tema di circolazione stradale e di relativo soccorso di animali d'affezione feriti, che tale procedura, ora obbligatoria per Legge, e' da sempre garantita dalla nostra Associazione.

ART.6

TRASFERIMENTO CANI

I cani catturati saranno restituiti al legittimo proprietario al quale verranno addebitate le spese di cattura, custodia ed eventuali cure. I cani risultati sprovvisti di proprietario potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e modi previsti dalla Legge. Il Gestore del Servizio garantisce, ai sensi delle vigenti normative, che i cani catturati non saranno ceduti per eventuali sperimentazioni.

I cani catturati, dopo aver trascorso il periodo di osservazione di dieci giorni nel reparto del canile sanitario convenzionato, saranno successivamente trasferiti al reparto adibito a rifugio del Canile di Caluso.

Si specifica inoltre che i cani trasferiti al Rifugio di Caluso rimarranno di proprieta' del Comune fino all'affidamento a nuovo proprietario o alla loro morte. Non potranno essere considerati a carico del Gestore del Servizio.

ART.7

SOPPRESSIONE CANI

In base alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi esclusivamente in modo da non causare sofferenze all'animale, ad opera di medici veterinari, solo se gravemente malati incurabili, o di comprovata pericolosita'.

Al verificarsi di tali condizioni si dovra' tempestivamente informare il Servizio Veterinario ASL TO4 competente per zona, al quale sono demandati per Legge i provvedimenti di competenza.

ART.8

MANTENIMENTO CANI

Ai cani ricoverati presso la struttura del canile sanitario convenzionato, cosi' come per quelli trasferiti al canile rifugio si dovra':

- 1) garantire la somministrazione di acqua pulita e di alimenti almeno una volta al giorno, in quantita' e qualita' adeguate alle esigenze di ogni singolo animale;
- 2) provvedere periodicamente al controllo dello stato di salute di ogni cane ricoverato e, nel caso anche presunto di sofferenza, malattia o morte degli animali, adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti del caso, oltre a segnalare subito il fatto al Servizio Veterinario dell'ASL TO4.

ART. 9

INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Il Gestore del Servizio dovra':

- 1) provvedere a mantenere in buone condizioni igieniche tutta l'area del canile, provvedendo giornalmente a lavaggio e pulizia dei box da escrementi ed avanzi di cibo;
- 2) eseguire almeno mensilmente un accurato intervento di disinfezione e disinfestazione di tutti i box e dei locali del canile;
- 3) eseguire almeno con cadenza trimestrale, un accurato intervento di derattizzazione dei locali e dell'area scoperta del canile;
- 4) provvedere alla manutenzione dei locali, delle attrezzature e dell'area di pertinenza del canile.

ART. 10

GESTIONE SANITARIA

La gestione sanitaria del canile sanitario convenzionato, verra' garantita dal Servizio Veterinario dell'ASL TO4 (per quanto previsto dalla L.R. 34/93 e relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 4359/93 e s.m.i.) che provvedera' alla vigilanza sul servizio di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme

relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali.

ART. 11

RAPPORTI FINANZIARI – CORRISPETTIVO A CARICO DEL COMUNE CONVENZIONATO

La spesa di gestione annua comprensiva del trasferimento al rifugio, e' quantificata in euro 1,50 (uno virgola cinquanta) per abitante annui. Il Gestore del Servizio di riserva altresì di richiedere un adeguamento della tariffa a fronte di particolari situazioni di criticità relativamente al numero di cani catturati e mantenuti. Tale richiesta potrà essere fatta entro il mese di settembre dell'anno di gestione per l'anno successivo. Il pagamento andrà effettuato in un'unica soluzione nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello gestito tramite bonifico bancario sul conto corrente della Banca Sella di Ivrea – Agenzia di corso Vercelli n.29 con IBAN IT7100326830540 000886530540 intestato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Ivrea.

ART. 12

COLLABORAZIONE DA PARTE DEL COMUNE CONVEZIONATO

Qualora risultasse difficile individuare la località ove accalappiare l'animale, il Comune sottoscrivente si impegna ad affiancare all'incaricato dal Gestore del Servizio una persona con buona conoscenza del territorio.

ART. 13

ONERI DI MANUTENZIONE

Sono a carico del Gestore del Servizio tutti gli oneri relativi ad eventuali interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

ART. 14

COPERTURA ASSICURATIVA

Il Gestore del Servizio garantisce la copertura assicurativa per eventuali danni dei cani arrecati a terzi.

ART. 15

DIRITTO DI RECESSO

Il Gestore del Servizio potrà recedere dall'impegno sottoscritto (con valide motivazioni) con un preavviso di tre mesi (3) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare ai Comuni convenzionati.

ART. 16

ADOZIONI

Il Gestore del Servizio ed il Comune convenzionato dovranno porre la massima cura nel mettere in atto azioni utili al fine di incentivare le adozioni, anche attivando opportune campagne di sensibilizzazione.

ART. 17

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto



IL SINDACO
BERNINI Antonio



Antonio Bernini